

Articolo 1

COSTITUZIONE E FINI DELLA CASAGIT

La Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani "Angiolo Berti" - CASAGIT - è un'associazione di natura privata, a carattere nazionale e senza fini di lucro, costituita dal Sindacato unitario della categoria (FNSI). La CASAGIT è ispirata ai principi della mutualità ed ha lo scopo primario di assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell'assistenza dovuta dal Servizio Sanitario Nazionale nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

La CASAGIT, costituita con voto unanime dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana del 27-28 novembre 1974 in adempimento del voto degli esecutivi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani del 20 novembre 1974, è fondata sulla volontà unitaria della categoria di assicurare ai giornalisti italiani un efficiente ed adeguato sistema di sicurezza sociale, per tutelare la dignità e l'esercizio della professione fuori da ogni condizionamento politico ed economico e contribuire così alla difesa della libertà di stampa nell'interesse generale della comunità nazionale. A tal fine collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, concordando e realizzando, con la FNSI tramite convenzione, comuni iniziative per il conseguimento dei rispettivi scopi istituzionali.

La CASAGIT ha sede in Roma. Per garantire il più efficace rapporto funzionale con i soci in rispondenza ai fini istituzionali, la CASAGIT si articola in circoscrizioni corrispondenti a quelle delle Associazioni Regionali di Stampa e dei Consigli Regionali dell'Ordine dei Giornalisti.

Per ogni circoscrizione è costituita una Consulta Regionale con i compiti previsti dal presente Statuto.

La Casagit può inoltre realizzare o prendere parte alla realizzazione di ulteriori interventi aventi fine assistenziale nei confronti di soggetti terzi, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 23) comma 8) punto 7).

Articolo 2

SOCI E AGGREGATI

Hanno titolo ad iscriversi in qualità di SOCI:

1. i giornalisti professionisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti;
2. i giornalisti pubblicisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti;
3. i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine dei Giornalisti;
4. i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei Giornalisti.

Hanno titolo altresì a proseguire il rapporto associativo in qualità di SOCI i titolari di pensione diretta, a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani o a carico di enti diversi, per i quali ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento.

Hanno titolo ad iscriversi in qualità di AGGREGATI:

1. i Soci decaduti a seguito della cancellazione dall'Ordine dei Giornalisti Italiani per inattività;
2. i figli (ed equiparati a norma di legge) dei Soci o degli Aggregati per i quali siano venuti a mancare i requisiti per continuare ad essere iscritti come familiari. Nel caso in cui ne ricorrano successivamente le condizioni, costoro non possono riacquisire il diritto all'assistenza tra i familiari;
3. i superstiti, di Soci o Aggregati, iscritti nella posizione di famiglia del titolare al momento del decesso che non hanno titolo proprio per associarsi;
4. gli Aggregati, già iscritti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità, nel caso di cessazione del trattamento di pensione;
5. i dipendenti di Organismi di categoria purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato. Sono Organismi di categoria la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, le Associazioni Regionali di Stampa, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, i Consigli Regionali dell'Ordine dei Giornalisti, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, la CASAGIT.

Articolo 3 FAMILIARI

Solo su richiesta formale del titolare di posizione, sempreché non siano obbligati all'iscrizione a norma dell'articolo 4) comma 1) punto 1) del presente Statuto, possono essere iscritti i seguenti FAMILIARI:

1. Coniuge o Convivente more-uxorio anche dello stesso sesso;
2. Figli ed equiparati a norma di legge (figli legittimi, legittimati, naturali, adottati, affiliati e comunque i soggetti ricadenti nella previsione di cui all'art 3 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari");
3. Genitori ed equiparati a norma di legge (Art 7 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari");
4. Familiare di terzo grado in linea retta, solo in alternativa al coniuge o al convivente more-uxorio.

Articolo 4

ISCRIZIONE DI SOCI E AGGREGATI (Costituzione del vincolo associativo)

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e si costituisce:

1. **automaticamente** e senza necessità di presentare esplicita domanda di adesione per tutti coloro tenuti **obbligatoriamente** all'iscrizione alla CASAGIT. Sono tali:
 - a. I giornalisti professionisti, i praticanti giornalisti e i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei Giornalisti Italiani, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato da contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della CASAGIT;
 - b. I giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato dal CNLG e con retribuzione non inferiore a quella del redattore di prima nomina;
 - c. I giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolato da altri contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, e con retribuzione non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicato, per la qualifica di inquadramento;
 - d. I dipendenti di organismi di categoria purché siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato che comporti l'obbligatorietà di iscrizione alla CASAGIT. L'obbligo può essere previsto dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto integrativo aziendale.

Per essi il **vincolo associativo decorre**, con conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, dalla data in cui sono tenuti al versamento del contributo associativo in base alla normativa contrattuale.

Potranno essere automaticamente iscritti alla CASAGIT, nei suoi diversi profili assistenziali ed in funzione di principi di sostenibilità economica, i pubblicisti non a tempo pieno titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da CNLG nonché i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da altri contratti/accordi sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione della CASAGIT.

2. dietro presentazione di **formale domanda di adesione** per quanti possono aderire **volontariamente** alla CASAGIT. Sono tali:
 - a. I giornalisti professionisti e pubblicisti, i praticanti e gli iscritti all'Elenco stranieri titolari di un rapporto di lavoro che non prevede l'obbligo di iscrizione alla CASAGIT.
 - b. I dipendenti di organismi di categoria purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato qualora l'obbligatorietà non sia prevista dal contratto collettivo o dal contratto integrativo aziendale.

Per essi il **vincolo associativo decorre**, con conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, dalla data in cui perviene la domanda di adesione, fatti salvi i termini di decadenza della domanda previsti dal Regolamento.

Articolo 5

ISCRIZIONE DEI FAMILIARI (estensione del diritto alle prestazioni)

L'iscrizione del familiare, su richiesta del titolare, determina esclusivamente l'estensione del diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie da questi effettuate e non comporta in nessun caso la costituzione di vincolo associativo.

Il titolare, unico iscritto con il quale si costituisce formalmente e sostanzialmente il vincolo associativo, è tenuto, ove previsto dal Regolamento, al versamento della quota di contribuzione per il familiare.

Requisiti, tempi e modi per l'iscrizione dei familiari sono disciplinati nel Regolamento.

Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DEGLI AGGREGATI

Con la costituzione del vincolo associativo il Socio o Aggregato si obbliga:

1. al rispetto delle norme statutarie e regolamentari che si intendono da lui accettate;
2. al versamento del contributo associativo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
3. all'osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi Sociali della CASAGIT anche per quanto concerne controlli di carattere sanitario inerenti gli interventi assistenziali richiesti;
4. alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni normative rese pubbliche dalla CASAGIT con gli strumenti di comunicazione disponibili, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Cassa.

Il Socio o Aggregato ha diritto, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento e dalle norme per l'erogazione delle prestazioni, al rimborso delle prestazioni sanitarie effettuate.

Articolo 7

SOSPENSIONE CAUTELARE

Nei casi di sospensione degli effetti dell'iscrizione agli Albi professionali e al Registro dei praticanti, previsti dalla legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti Italiani, il Socio viene sospeso in forma cautelativa da ogni attività istituzionale nell'ambito della CASAGIT, fermo restando tutti i diritti ed obblighi previsti dal Regolamento, concernenti la contribuzione e le prestazioni.

Articolo 8

ESTINZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO PER SOCI E AGGREGATI

Sono motivi di estinzione del vincolo associativo il decesso, il recesso unilaterale dell'iscritto e la decadenza.

Il **recesso** unilaterale può essere esercitato solo da parte dei titolari che si siano iscritti volontariamente alla CASAGIT a norma dell'articolo 4) comma 1) punto 2) e dell'articolo 10) comma 3) del presente Statuto. Il recesso unilaterale non è ammesso per i Soci obbligati all'iscrizione secondo il disposto dell'articolo 4) comma 1) punto 1), per i quali il vincolo associativo perdura fintanto che permangono le condizioni che hanno dato titolo all'iscrizione. Per i titolari, volontari, che abbiano esercitato il recesso, il vincolo associativo si ricostituisce solo nel caso in cui successivamente siano tenuti obbligatoriamente all'iscrizione, secondo quanto disposto dal precedente articolo 4) comma 1) punto 1).

Sono motivi di **decadenza**:

1. la cancellazione per inattività professionale dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri, eccezion fatta per i titolari di pensione diretta;
2. la cessazione del trattamento pensionistico per i superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
3. la cessazione del rapporto di lavoro per i giornalisti obbligatoriamente iscritti alla CASAGIT in virtù di un contratto collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, ovvero la cessazione del trattamento di Disoccupazione o di Cassa Integrazione Straordinaria;
4. il licenziamento per giusta causa o le dimissioni, salvo quelle rassegnate per collocamento in quiescenza per gli Aggregati dipendenti di organismi di categoria;
5. la morosità. Sono esclusi dalla decadenza per morosità tutti i Soci o Aggregati obbligatoriamente iscritti alla CASAGIT secondo quanto disposto dal precedente articolo 4) comma 1) punto 1);
6. la radiazione e la cancellazione, per cause diverse da quella prevista dal precedente punto 1), dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri con provvedimento definitivo ai sensi della vigente legge sull'Ordine dei Giornalisti;
7. i comportamenti fraudolenti, così come definiti dalla legge penale, posti in essere dai Soci o dagli Aggregati nei confronti della CASAGIT o che il Consiglio di Amministrazione abbia valutato come lesivi degli interessi della Cassa medesima.

La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Direttore Generale, salvo i casi previsti al precedente punto 7). In tal caso il potere di decidere sulla decadenza compete al Consiglio di Amministrazione, che può dichiararla con determinazione motivata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, in seguito a giudizio, con facoltà del Socio di essere ascoltato e produrre atti o memorie a propria difesa.

Per i Soci dichiarati decaduti nei casi previsti ai punti 1), 2), 3) del presente articolo che non abbiano presentato, entro i termini fissati dal Regolamento, domanda di prosecuzione volontaria, il vincolo associativo può essere ricostituito solo nel caso in cui successivamente siano tenuti obbligatoriamente all'iscrizione secondo quanto disposto dal precedente articolo 4) comma 1) punto 1).

Non possono più associarsi alla CASAGIT i Soci dichiarati decaduti per le causali di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Il Regolamento definisce tempi e modi per l'esercizio del recesso e per la dichiarazione di decadenza.

Articolo 9

ESTINZIONE DELL'ISCRIZIONE PER I FAMILIARI

Sono motivi di estinzione dell'iscrizione del familiare il decesso, il recesso unilaterale dell'iscritto e la decadenza.

Il **recesso** unilaterale può essere esercitato solo dal titolare che voglia far cessare l'assistenza in favore di uno o più familiari assistiti nella sua posizione di famiglia.

Sono motivi di **decadenza**:

1. la morosità nel versamento del contributo individuale dovuto per il familiare
2. il venir meno di uno o più requisiti richiesti

La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Direttore Generale.

Il Regolamento definisce tempi e modi per l'esercizio del recesso e per la dichiarazione di decadenza.

Articolo 10

PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE

La prosecuzione si sostanzia nella manifestazione di volontà volta al mantenimento dell'iscrizione qualora intervengano eventi di natura normativa o contributiva che determinino una mutazione delle condizioni dell'assistito rispetto a quelle preesistenti.

Si configurano diverse tipologie di prosecuzione dell'iscrizione a seconda che vi sia una costituzione ex-novo del vincolo associativo, un ripristino di un vincolo preesistente o la semplice variazione del regime contributivo.

Possono presentare domanda di prosecuzione volontaria per la COSTITUZIONE DI VINCOLO ASSOCIATIVO:

1. i figli (ed equiparati a norma di legge) per i quali siano venuti a mancare i requisiti per continuare ad essere iscritti come familiari;
2. i coniugi o conviventi more-uxorio e figli (ed equiparati a norma di legge), che siano stati esclusi dalla posizione di famiglia del titolare e che abbiano acquisito titolo proprio di adesione;
3. i superstiti iscritti nella posizione di famiglia del titolare al momento del decesso.

Possono presentare domanda di prosecuzione volontaria per il RIPRISTINO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO preesistente:

4. i giornalisti decaduti a seguito di cancellazione dall'Ordine per inattività;
5. i giornalisti decaduti a seguito di cessazione del rapporto di lavoro regolato da un contratto collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della CASAGIT o decaduti per cessazione del trattamento agevolato per disoccupazione o cassa integrazione;
6. superstiti Aggregati di cui all'articolo 2) comma 3) punto 4) del presente Statuto.

Possono presentare domanda di prosecuzione volontaria per AMMISSIONE A DIVERSO REGIME CONTRIBUTIVO:

1. i titolari di pensione diretta erogata dall'INPGI o da enti diversi dall'INPGI;
2. gli Aggregati, dipendenti di Organismi di categoria, i quali abbiano risolto il loro rapporto di lavoro ma non siano ancora titolari di pensione;
3. i Soci o Aggregati per i figli (ed equiparati a norma di legge) maggiori di anni 26 e fino a 30;
4. i Soci o Aggregati per i figli (ed equiparati a norma di legge) maggiori di anni 30 e fino a 35.

Possono presentare domanda di prosecuzione volontaria con SCAMBIO DI TITOLARITA' i coniugi entrambi iscritti alla Casagit come titolari, che manifestino la volontà di voler costituire una posizione unica con passaggio dell'uno nella posizione di famiglia dell'altro.

La prosecuzione determina il nuovo assetto normativo o contributivo senza soluzione di continuità con quello preesistente.

Il Regolamento definisce tempi e modi per la presentazione della domanda di prosecuzione volontaria.

Articolo 11

ORGANI SOCIALI

Sono Organi della CASAGIT:

1. l'Assemblea Nazionale dei Delegati;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Sindaci;
5. il Fiduciario Regionale.

Articolo 12

ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'elezione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto elettronico, a norma e con le modalità previste dal presente Statuto. Non è ammesso il voto per delega.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto tradizionale con schede cartacee o eventuali modalità elettroniche esercitato dagli 80 Delegati eletti all'Assemblea Nazionale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con votazione diretta a scrutinio segreto.

Articolo 13

INDIZIONE DELLE ELEZIONI (Elezioni dell'Assemblea Nazionale dei Delegati)

Le elezioni dell'Assemblea Nazionale dei Delegati sono indette dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 1 marzo precedente la scadenza del mandato degli Organi Sociali in carica, fissa i giorni per lo svolgimento delle elezioni in un periodo compreso tra il 1 e il 10 giugno.

Articolo 14

ELENCHI ELETTORI ED ELEGGIBILI

Hanno diritto al voto i Soci di cui al precedente articolo 2) comma 1) e i titolari di pensione diretta a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani e i giornalisti titolari di pensione a carico di enti diversi che, al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni, abbiano un'anzianità di iscrizione alla CASAGIT di almeno 6 mesi e che non

versino in stato di morosità da più di un trimestre ovvero che abbiano sanato lo stato di morosità entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Il diritto di voto è precluso ai giornalisti iscritti alla gestione a contribuzione e prestazioni ridotte e, in via cautelativa, ai Soci per i quali vi sia sospensione degli effetti dell'iscrizione agli Albi professionali e al Registro dei praticanti, prevista dalla legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

Per l'assegnazione di un Socio alla circoscrizione di appartenenza fa fede l'iscrizione agli Albi ed al Registro dei Praticanti del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti territorialmente competente. Per i Soci titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI, non iscritti all'Ordine, la circoscrizione di appartenenza è quella data dalla residenza anagrafica. In caso di trasferimento ad altra circoscrizione il Socio deve comunicare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione scritta consegnata direttamente alla Direzione Generale della CASAGIT, la variazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicità dell'elenco elettorale di cui al successivo articolo 15). I Soci che non comunicheranno la variazione di circoscrizione nei tempi previsti dovranno esercitare il diritto di voto secondo la distribuzione dell'elenco elettorale.

Possono essere eletti:

gli stessi Soci di cui al comma 1) che al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione alla CASAGIT di almeno 12 mesi, che non versino in stato di morosità ovvero che abbiano sanato lo stato di morosità entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

I Soci di cui sopra che abbiano un qualsivoglia rapporto di lavoro con un Organismo di categoria non sono eleggibili.

L'elenco elettorale dovrà indicare per ciascuna circoscrizione i Soci elettori ed eleggibili. Per ciascun Socio, iscritto nell'elenco elettorale, devono essere indicati nome, cognome e data di nascita.

Articolo 15

PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI

L'elenco dei Soci elettori ed eleggibili deve essere affisso negli uffici della Consulta Regionale di appartenenza almeno 60 giorni prima della data fissata per le votazioni e per la durata di 15 giorni.

Le eventuali segnalazioni da parte degli associati concernenti la composizione dell'elenco devono pervenire alla CASAGIT entro i 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione, ai fini delle eventuali modifiche.

Articolo 16

CANDIDATURE

I Soci che intendono candidarsi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14), devono sottoscrivere presso la Consulta Regionale di appartenenza una dichiarazione di candidatura almeno 40 giorni prima della data delle elezioni.

L'elenco dei candidati delle singole circoscrizioni viene trasmesso dalle Consulte alla Commissione Elettorale, di cui al successivo articolo 18).

Articolo 17

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI (Quoziente elettorale e Preferenze)

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è composta da 80 Delegati eletti dai Soci della CASAGIT nelle circoscrizioni di cui al precedente articolo 1) comma 3). Ad ogni circoscrizione è attribuito 1 Delegato. I rimanenti Delegati sono attribuiti alle circoscrizioni in relazione al numero di iscritti e secondo il quoziente elettorale di cui al comma successivo.

Il quoziente elettorale si ricava dividendo il numero complessivo dei Soci elettori per il numero complessivo dei Delegati ancora da attribuire. Il risultato è arrotondato per eccesso. Il numero dei Delegati da attribuire a ciascuna circoscrizione è determinato dividendo il numero dei Soci elettori della circoscrizione per il quoziente elettorale. Il valore intero del risultato, senza decimali, costituisce il numero di Delegati attribuiti secondo il criterio del quoziente elettorale. I decimali rimanenti costituiscono i "resti" da ridistribuire in base alla graduatoria decrescente.

Le variazioni per trasferimento da una circoscrizione all'altra o per estinzione del vincolo associativo, intervenute dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, non modificano il numero dei Delegati da eleggere all'Assemblea Nazionale dei Delegati da parte delle circoscrizioni interessate.

In caso di trasferimento ad altra circoscrizione dopo la data suddetta, il Socio deve esercitare il diritto di voto nella nuova circoscrizione.

Se il numero dei Soci da eleggere non è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di candidati pari al numero dei Delegati da eleggere; se il numero dei Delegati da eleggere è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di candidati pari ai due terzi, arrotondato per eccesso, del numero dei Delegati da eleggere.

Articolo 18

COMMISSIONE ELETTORALE

Tutte le operazioni elettorali sono svolte sotto il controllo della **Commissione Elettorale** a tale scopo nominata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati nell'ultimo anno del suo mandato e composta da cinque membri scelti tra i Soci della CASAGIT, appartenenti a circoscrizioni diverse. La Commissione Elettorale elegge tra i suoi membri il Presidente. I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili.

La Commissione Elettorale ha i seguenti compiti:

1. verifica la regolarità delle candidature ed esamina eventuali ricorsi relativi alle candidature stesse. I ricorsi devono pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione scritta consegnata direttamente alla Direzione Generale della CASAGIT, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla scadenza utile per la presentazione delle candidature;
2. sovrintende alle operazioni di scrutinio. Sulle operazioni di voto e di scrutinio la Commissione Elettorale provvede a redigere apposito verbale. Provvede altresì alla proclamazione degli eletti ed alla relativa comunicazione alla Presidenza della Casagit e alle Consulte di ogni circoscrizione;
3. esamina le impugnative o i reclami sulle operazioni elettorali e decide in merito. Tali impugnative o reclami devono pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione scritta consegnata direttamente alla Direzione Generale della CASAGIT, entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali. Le impugnative e i reclami sono esaminati e decisi entro i successivi 15 giorni. I termini per la convocazione dell'Assemblea di cui al successivo articolo 20) comma 2) iniziano a decorrere – in questo caso – dal giorno successivo alla decisione assunta dalla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 19

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

Le votazioni per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale hanno luogo **contestualmente** in tutte le circoscrizioni nella data di cui al precedente articolo 13).

Le votazioni avvengono per via **telematica** con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun Socio avente diritto al voto è attribuito un codice segreto personale, costituito da **codice utente** (corrispondente al numero di posizione del Socio) e **password**, con il quale può esercitare il diritto di voto. Il codice utente e la password (**segreta e generata all'esterno di CASAGIT**), sono inviati al Socio in tempi diversi.

Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla CASAGIT e in caso di ulteriore parità prevale il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti.

Articolo 20

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

A tal fine l'Assemblea Nazionale dei Delegati è convocata entro 30 giorni dalla sua elezione dal Presidente uscente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono eleggibili al Consiglio di Amministrazione tutti gli 80 Delegati eletti all'Assemblea Nazionale.

Sono eleggibili al Collegio dei Sindaci tutti i Soci presenti nelle liste elettorali degli eleggibili formate per le votazioni dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Articolo 21

DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali durano in carica quattro anni.

I componenti dell'Assemblea Nazionale dei Delegati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nello scrutinio in cui è stato eletto il componente da sostituire, quindi dal primo dei non eletti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro elezione, dall'Assemblea Nazionale dei Delegati successiva alla cessazione della carica.

I Soci subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo di cui entrano a far parte.

Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti di un Organo Sociale questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede al suo rinnovo in base alle norme del presente Statuto.

Articolo 22

CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le riunioni degli Organi collegiali sono valide con l'intervento della **metà più uno dei componenti** e le deliberazioni vengono adottate a **maggioranza dei voti dei presenti**, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Ciascun componente di Organi collegiali ha diritto ad un voto.

Articolo 23

POTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'Organo sovrano della CASAGIT.

Nella prima riunione utile successiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea fissa le linee programmatiche dell'attività istituzionale e di gestione della CASAGIT, su proposta formulata dal Consiglio stesso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della CASAGIT almeno 2 volte l'anno di cui una entro il mese di maggio per la ratifica del bilancio consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria, quando il Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei delegati o i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea nazionale è effettuata a mezzo raccomandata inviata almeno 20 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti. La seconda convocazione deve essere fissata a distanza di almeno un'ora dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CASAGIT, assistito dai Vice Presidenti, ed il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui all'ordine del giorno della convocazione figurino la discussione sulla fiducia o sulla sfiducia al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei successivi punti 5) e 6), l'Assemblea Nazionale dei Delegati elegge un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che restano in carica fino alla fine della seduta.

Partecipano a titolo consultivo all'Assemblea Nazionale di Delegati, con facoltà di parola ma non di voto, il Segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, il Presidente o il Vice Presidente giornalista del Fondo Pensione Complementare, i Soci che abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente della CASAGIT e il Direttore Generale della CASAGIT.

L'Assemblea ha i seguenti **poteri**:

1. elegge il Consiglio di Amministrazione;
2. elegge il Collegio dei Sindaci;
3. nomina la Commissione Elettorale di cui al precedente articolo 18);
4. approva le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
5. ratifica entro il mese di maggio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato delle relazioni del Presidente, del Direttore Generale e del Collegio dei Sindaci, tenendo conto delle linee programmatiche, delle attività istituzionali e di gestione fissate al Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata ratifica, il Presidente della CASAGIT è tenuto, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che non ha ratificato il bilancio, a convocare nuovamente l'Assemblea dei Delegati, ponendo all'ordine del giorno la discussione sulla fiducia al Consiglio di Amministrazione, con conseguente assunzione di apposita deliberazione da sottoporre al voto con appello nominale;
6. può richiedere l'avvio della procedura di sfiducia nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulla base di una mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo +1 (28) dei Delegati. Verificata l'esistenza dei presupposti concernenti la sottoscrizione, il Presidente attiva la relativa procedura, nei tempi e con le modalità previste dal precedente punto 5);
7. può estendere la tutela di cui al presente Statuto secondo le modalità ritenute più opportune, a soggetti terzi rispetto a quelli attualmente previsti; può deliberare lo scioglimento della CASAGIT e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 37) nominando contemporaneamente i Commissari liquidatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non partecipano alle **voitazioni** relative alla ratifica del bilancio consuntivo e a quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per deliberare le **modifiche statutarie**, le **estensioni** di cui al precedente comma 8) punto 7) e la **sfiducia** occorre la presenza di almeno due terzi dei Delegati ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati. Il voto per la sfiducia è espresso per chiamata nominale.

Per deliberare la **fiducia** occorre la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è espresso per chiamata nominale. Qualora la fiducia sia confermata l'atto assume il valore di ratifica del bilancio consuntivo.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno.

Articolo 24

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea Nazionale fra i Delegati e da un rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana designato dalla Giunta Esecutiva e scelto fra i Soci della CASAGIT.

Il Consiglio di Amministrazione è **convocato per la prima volta** entro il ventesimo giorno successivo alla sua elezione, per la seduta di insediamento e per le elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti e per la designazione del Segretario.

La convocazione è effettuata dal Presidente uscente oppure, se non rieletto nel Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla CASAGIT. In caso di ulteriore parità dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente uscente oppure, se non rieletto nel Consiglio, dal Consigliere che ha provveduto alla convocazione in base al disposto del comma precedente.

Fino all'insediamento dei nuovi Organi, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è successivamente convocato dal Presidente della CASAGIT e si riunisce:

1. in **sessione ordinaria** almeno una volta ogni due mesi e comunque quando il Presidente ne ravvisa le necessità.
2. in **sessione straordinaria** su motivata richiesta di almeno quattro consiglieri. La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'arrivo della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della **maggioranza** dei suoi membri eletti.

Articolo 25

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini istituzionali della CASAGIT, secondo gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati; ne attua le delibere e risponde del proprio operato all'Assemblea stessa. In particolare:

1. elegge il Presidente della CASAGIT fra i propri componenti eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati. Per l'elezione è necessario, nel primo e nel secondo scrutinio, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti. Non partecipa a tale votazione e a quella dei Vice Presidenti ed è escluso dal quorum, il rappresentante Fnsi;
2. elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e l'altro con funzioni di Presidente della Commissione Permanente di cui al successivo articolo 29). I due Vice Presidenti sono eletti con le stesse modalità con le quali viene eletto il Presidente e ad essi, su proposta del Presidente, possono essere affidate specifiche deleghe;
3. designa il Consigliere incaricato di svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
4. nomina la Commissione Permanente di cui al successivo articolo 29) e può costituire altre Commissioni per l'espletamento di compiti e funzioni particolari;
5. può proporre all'Assemblea Nazionale dei Delegati modifiche allo Statuto e presenta, con proprio parere, quelle eventualmente avanzate dalle Consulte Regionali o da almeno 15 delegati;
6. approva e modifica il Regolamento e le Norme per l'erogazione delle prestazioni;
7. ratifica le "procedure per l'organizzazione e la contabilità" definite dal Direttore Generale per il buon funzionamento della struttura tecnica;
8. approva i principi per la tenuta delle scritture contabili;
9. approva il bilancio consuntivo predisposto dal Direttore Generale e la relazione illustrativa redatta dal Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
10. determina ogni anno, in relazione all'andamento della gestione, la misura del contributo dovuto per categoria di appartenenza e stabilisce eventuali limiti alle prestazioni erogate ad alcune categorie in rapporto al versamento dei contributi, determina la misura del contributo associativo nonché motivate esenzioni e riduzioni del contributo stesso, in relazione all'andamento della gestione;

11. propone all'Assemblea, per le determinazioni di competenza, il documento riguardante la definizione delle linee programmatiche dell'attività istituzionale e di gestione della CASAGIT;
12. delibera sui casi di estinzione del vincolo associativo per comportamenti fraudolenti tenuti verso la CASAGIT o lesivi degli interessi nei confronti della Cassa medesima;
13. decide sui ricorsi in materia di costituzione, cessazione e sospensione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, di contribuzione e di prestazioni;
14. assume le opportune iniziative e stipula gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali;
15. adotta le delibere necessarie per il funzionamento dell'intera struttura organizzativa della CASAGIT;
16. stipula i contratti necessari e definisce gli accordi volti a far ottenere ai Soci prestazioni sanitarie ad importi anche superiori, ove le circostanze lo richiedano, a quelli previsti dalle tariffe della CASAGIT per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati;
17. delibera in materia di impiego delle disponibilità e provvede agli investimenti mobiliari, alle alienazioni, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti i titoli e ad ogni altra attività di gestione degli stessi;
18. procede all'assunzione del Direttore Generale stabilendone il trattamento giuridico ed economico;
19. stabilisce l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale e procede, su proposta del Direttore Generale, all'assunzione, all'inquadramento e al licenziamento del personale stesso;
20. compatibilmente con l'andamento della gestione, può deliberare, su proposta della Commissione Permanente, interventi in via straordinaria mediante integrazioni delle liquidazioni effettuate in base alle norme regolamentari e, in casi del tutto eccezionali, mediante erogazioni per eventi non contemplati dalla normativa della CASAGIT ma sempre rientranti nell'ambito dell'assistenza sanitaria;
21. in presenza di valide e comprovate esigenze di un decentramento operativo, può autorizzare i Fiduciari a procedere al pagamento delle prestazioni ai Soci, in base ai conti di liquidazione predisposti dalla Direzione Generale, previa costituzione presso le Consulte di un fondo della cui pertinente utilizzazione il Fiduciario risponde a tutti gli effetti.

Articolo 26

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Presidente:

1. è il legale rappresentante della CASAGIT;
2. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale dei Delegati e ne stabilisce l'ordine del giorno;
3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce, sentiti i Vice Presidenti, l'ordine del giorno e ne attua le delibere;
4. conferisce mandato agli avvocati di fiducia della CASAGIT di procedere al recupero dei crediti verso Soci e verso Aziende;
5. in fattispecie diverse da quelle elencate al precedente punto 4) può costituirsi in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
6. riferisce all'Assemblea Nazionale dei Delegati, con relazione scritta approvata dal Consiglio di Amministrazione, sul bilancio consuntivo e sull'andamento della gestione della CASAGIT;
7. compie in caso di necessità e di urgenza atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione da tenersi entro un mese;
8. adempie ad ogni altro incarico su espressa delega del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario che ne svolge tutte le funzioni.

In caso di dimissioni o, comunque, di cessazione dall'incarico del Presidente, il Consiglio si riunisce entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o della cessazione dall'incarico per gli adempimenti conseguenti; la riunione è convocata dal Vice Presidente Vicario. Si applicano per la sostituzione le modalità di cui al precedente articolo 25) comma 1) punto 1).

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario non possono essere eletti nel rispettivo incarico per più di 2 mandati consecutivi.

Articolo 27

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri appartenenti a circoscrizioni diverse, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati fra i Soci in possesso dei requisiti di cui al precedente

articolo 20) comma 4); con il rispetto della diversità territoriale risultano eletti membri del Collegio dei Sindaci i tre soci più votati.

Con la stessa votazione con cui vengono eletti i tre membri effettivi del Collegio Sindacale, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto della diversità territoriale, sono altresì eletti due Sindaci supplenti parimenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 20) comma 4).

I tre membri effettivi del Collegio Sindacale e i due Sindaci supplenti non possono aver rivestito l'incarico di Consigliere di Amministrazione nel corso dell'esercizio precedente. Inoltre la carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è incompatibile con altri incarichi negli Organi o nelle circoscrizioni della CASAGIT per tutta la durata dell'incarico. Ove si verificasse una tale situazione di incompatibilità, il Sindaco dovrà optare entro quindici giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di Sindaco.

Alle riunioni del Collegio assistono i Sindaci supplenti. I Sindaci supplenti subentrano, secondo la graduatoria di votazione, ai Sindaci effettivi soltanto nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Collegio dei Sindaci elegge alla prima seduta tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci:

1. controlla l'amministrazione della CASAGIT;
2. vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie;
3. accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
4. redige la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea Nazionale dei Delegati dopo averla inviata per conoscenza al Consiglio di Amministrazione;
5. accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni dell'Assemblea nazionale dei delegati ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola sulle questioni attinenti le sue competenze.

Articolo 28

FIDUCIARIO REGIONALE

Il Fiduciario è nominato dalla Consulta Regionale nel proprio seno nella prima riunione. Il Fiduciario è Organo della Cassa a titolo consultivo.

Il Fiduciario uscente convoca i membri della Consulta per procedere alla designazione del nuovo Fiduciario. Qualora ciò non avvenga entro un mese dalla costituzione della Consulta i membri della Consulta vengono convocati a tale scopo dal Presidente della CASAGIT.

Il Fiduciario risponde del suo operato alla Consulta e deve goderne la fiducia. La Consulta può, con motivata mozione di sfiducia approvata a maggioranza, revocare il mandato al Fiduciario, provvedendo alla nomina del nuovo Fiduciario. La mozione di sfiducia deve essere inserita nell'ordine del giorno della relativa convocazione.

In caso di gravi inadempienze o carenze dannose per il prestigio o per il buon funzionamento della Cassa, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla destituzione del Fiduciario. In questo caso il Presidente convoca entro 15 giorni la Consulta per la nomina del nuovo Fiduciario.

Il Fiduciario convoca e presiede le riunioni della Consulta curando che ne sia redatto verbale; provvede, d'intesa con la Direzione Generale, agli adempimenti di competenza previsti dal presente Statuto ed a quelli fissati dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse dei Soci appartenenti alla circoscrizione.

Il Fiduciario prima di ogni Assemblea Nazionale dei Delegati convoca, insieme alla Consulta, i Delegati che non fanno parte della Consulta stessa per discutere gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale nonché per informare i Delegati non facenti parte della Consulta dell'attività della stessa e più in generale della CASAGIT. Il Fiduciario ha l'obbligo di convocare, assieme alla Consulta, i Delegati che non fanno parte della Consulta stessa, quando un terzo dei Delegati eletti nella circoscrizione all'Assemblea Nazionale ne faccia richiesta. In caso di mancata convocazione dei Delegati entro quindici giorni dalla richiesta, la riunione sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fiduciario informa per iscritto, con le modalità ritenute più idonee ed economiche, i Soci della circoscrizione dell'attività svolta dalla CASAGIT e dalla Consulta e ne acquisisce sempre per corrispondenza i relativi pareri. Copie dell'informativa e degli eventuali pareri dovranno essere inviati al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui un terzo dei Soci della circoscrizione (200 a Milano e Roma) ne faccia esplicita e motivata richiesta, il Fiduciario dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale per discutere dei temi di cui al comma precedente. Il Fiduciario trasmetterà al Consiglio di Amministrazione il verbale con le indicazioni emerse dal dibattito assembleare.

Il Fiduciario inoltra alla Direzione Generale le pratiche per la liquidazione delle prestazioni, tiene i collegamenti con le autorità regionali preposte ai settori di intervento della CASAGIT, informa la Direzione Generale su tutte le situazioni emergenti e le novità legislative riferite alla circoscrizione di appartenenza.

Il Fiduciario vigila sul buon andamento dei servizi che devono essere assicurati dall'Associazione Regionale di Stampa per l'espletamento dei compiti istituzionali della CASAGIT e trasmette al

Consiglio di Amministrazione il proprio motivato parere in merito ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Esprime altresì il proprio parere una volta l'anno sulle prestazioni fornite dall'Associazione Regionale di Stampa alla Consulta per il suo funzionamento, proponendo e motivando al Consiglio di Amministrazione le soluzioni possibili e le misure che si rendessero necessarie a salvaguardare gli interessi e il buon funzionamento della CASAGIT sul territorio.

La carica di Fiduciario e Vice Fiduciario CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di:

- a) Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti;
- b) Legale rappresentante dell'Associazione Regionale di Stampa;
- c) Fiduciario e Vice Fiduciario Inpgi.

Qualora si verifichi una situazione di incompatibilità, il Fiduciario o il Vice Fiduciario dovrà optare entro 15 giorni tra le due cariche. L'inutile decorso del termine in questione comporta la decadenza alla carica di Fiduciario o Vice Fiduciario della CASAGIT.

Fino all'elezione del nuovo Fiduciario resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Fiduciario uscente.

Articolo 29

COMMISSIONE PERMANENTE

il Consiglio di Amministrazione costituisce una Commissione Permanente per la gestione degli interventi di solidarietà di cui al precedente articolo 25), comma 1,) punto 20). È composta da 5 Consiglieri tra i quali il Vice Presidente che, ai sensi del precedente articolo 25) comma 1) punto 2), è designato a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione stessa.

La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito e nei limiti di espressa delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce e presenta proposte motivate.

In caso di motivata e documentata necessità e urgenza la Commissione può proporre interventi in via straordinaria al Presidente della CASAGIT ai fini e agli effetti di quanto disposto dal precedente articolo 26) comma 2) punto 7).

La Commissione si avvale dell'assistenza di un funzionario della Direzione, designato dal Direttore Generale, per l'espletamento delle funzioni di Segretario.

Partecipano alle riunioni della Commissione Permanente il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Presidente del Collegio Sindacale o un suo rappresentante.

La Commissione Permanente è tenuta a riferire annualmente all'Assemblea Nazionale dei Delegati sulla sua attività.

Articolo 30

CONSULTE REGIONALI

Per ogni circoscrizione è costituita una Consulta Regionale composta da tre membri per le circoscrizioni fino a cinquecento iscritti e da cinque membri per le altre.

I componenti della Consulta decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni. Le votazioni per l'elezione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati determinano automaticamente anche la composizione delle Consulte Regionali se la Consulta è composta da un numero di membri pari ai Delegati all'Assemblea Nazionale.

Qualora la Consulta sia composta da un numero di membri superiore a quello dei Delegati all'Assemblea Nazionale, è composta dagli stessi Delegati integrati dai primi dei non eletti fino alla concorrenza dei posti da coprire.

Qualora la Consulta sia composta da un numero di membri inferiore a quello dei Delegati all'Assemblea Nazionale, i membri della Consulta sono scelti mediante elezione fra gli stessi Delegati appositamente convocati entro 15 giorni dalla loro elezione. La convocazione avviene a cura del Fiduciario uscente. Ove questi entro tale termine non vi abbia provveduto, i Delegati sono convocati dal Presidente della CASAGIT. I componenti delle Consulte sono eletti con le stesse modalità dei componenti degli Organi Sociali di cui all'articolo 12) comma 2) dello Statuto.

Partecipano alle riunioni delle Consulte, con facoltà di parola ma non di voto, il Presidente o il Segretario dell'Associazione Regionale di stampa, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Fiduciario dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani nonché i Soci designati dalle Consulte a collaborare con il Fiduciario, di cui al successivo articolo 31) comma 2) punto 7).

Articolo 31

FUNZIONI DELLE CONSULTE REGIONALI

La Consulta Regionale è riunita dal Fiduciario almeno due volte l'anno o quando lo chieda un terzo dei membri della Consulta stessa.

Le Consulte:

- 1) nominano il Fiduciario di cui al precedente articolo 28) comma 1);
- 2) possono proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche allo Statuto e al Regolamento;

- 3) possono avanzare al Consiglio di Amministrazione proposte relative all'assistenza ai Soci e alla disciplina delle prestazioni;
- 4) possono avanzare al Consiglio di Amministrazione proposte attinenti il migliore andamento della CASAGIT in relazione alle diverse situazioni locali e in particolare possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tramite il Fiduciario, la stipula di nuove convenzioni nel territorio della circoscrizione o la soppressione di convenzioni già esistenti per fondati motivi;
- 5) esprimono i pareri loro richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) possono designare, su proposta del Fiduciario, scegliendolo nel proprio seno, un Vice Fiduciario che collabora con il Fiduciario stesso e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Sempre su proposta del Fiduciario possono revocare l'incarico di Vice Fiduciario e provvedere alla sostituzione;
- 7) possono designare, su proposta del Fiduciario, nelle circoscrizioni in cui risiede un consistente numero di associati ovvero in cui risulta un notevole decentramento di essi, Soci per collaborare con il Fiduciario stesso.

Le Consulte rispondono del loro operato ai Delegati della circoscrizione, eletti all'Assemblea Nazionale nel caso di cui al precedente articolo 30) comma 4), i quali possono richiedere, con lettera firmata da almeno un terzo del totale degli eletti nella circoscrizione - lettera in cui è indicato l'ordine del giorno proposto - la convocazione della riunione plenaria della delegazione.

Articolo 32 **CONSULTA DEI FIDUCIARI**

La Consulta dei Fiduciari è convocata dal Presidente della CASAGIT almeno quattro volte all'anno per esaminare e discutere le questioni di carattere generale riguardanti l'attività della CASAGIT. Essa può formulare pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33 **CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (Organi Sociali)**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Collegio dei Sindaci e Sindaco supplente della CASAGIT devono ritenersi incompatibili con quelle di:

1. Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei Conti della FNSI, salvo il caso del componente designato di cui all'articolo 24) comma 2);

2. Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci dell'INPGI;
3. Presidente, Vice Presidente Vicario, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani;
4. Presidente, Vice Presidente giornalista, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;
5. Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, legale rappresentante dell'Associazione Regionale di Stampa e Fiduciario INPGI.

I tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio dei Sindaci inoltre:

1. non possono aver rivestito l'incarico di Consigliere di Amministrazione nel corso dell'esercizio amministrativo precedente;
2. non possono rivestire nessun'altra carica negli Organi o nelle circoscrizioni della CASAGIT per tutta la durata dell'incarico.

La carica di Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario della Casagit medesima.

Qualora si verifichi una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni consecutivi. L'inutile decorso del termine comporta la decadenza alla carica di membro degli Organi Sociali della CASAGIT.

Articolo 34 **CAUSE DI DECADENZA (Organi sociali)**

Sono causa di decadenza dalle cariche sociali:

1. la perdita della qualità di Socio anche nel caso di acquisizione della posizione di Aggregato;
2. l'aver riportato condanna penale con sentenza passata in giudicato, fatta salva quella concernente i reati colposi o di opinione;
3. per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni nel corso di un anno;
4. per i Delegati all'Assemblea Nazionale, il trasferimento negli Albi o nel Registro del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di circoscrizione diversa da quella nella quale sono stati eletti e l'assenza a due Assemblee consecutive non giustificata da validi motivi documentati.

Articolo 35

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è:

1. preposto all'organizzazione della CASAGIT in rapporto ai fini istituzionali e alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
2. dirige gli uffici e sovrintende a tutti i servizi rispondendo del loro buon andamento al Consiglio di Amministrazione;
3. dirige il personale e ne stabilisce i compiti;
4. dichiara d'ufficio la decadenza dei titolari e dei familiari nei casi previsti dal precedente articolo 8) comma 3);
5. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dal Regolamento, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa a titolo consultivo e con facoltà di avanzare proposte alle riunioni degli Organi della CASAGIT e delle Commissioni costituite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, in caso di dimissioni, è tenuto a dare un preavviso non inferiore a sei mesi.

Articolo 36

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

L'esercizio finanziario della CASAGIT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della CASAGIT sono costituite:

1. dai contributi dovuti dagli associati nella misura determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e accordi ad essi relativi;
2. dai redditi patrimoniali;
3. da proventi di lasciti, donazioni ed atti di liberalità che a giusto titolo pervengono alla CASAGIT.

Gli avanzi di bilancio sono destinati al Fondo di Garanzia per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Salvo il caso di copertura di disavanzi di gestione, l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo di Garanzia è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di esigenze rientranti nella sfera delle finalità di cui al precedente articolo 1) comma 1).

Le disponibilità finanziarie della CASAGIT possono essere impiegate:

1. in polizze assicurative emesse da primarie compagnie di assicurazione;
2. in immobili da destinare alle proprie finalità;
3. in Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio (OICR) immobiliari;
4. in strumenti finanziari del mercato monetario e obbligazionario.

Gli investimenti, di cui al precedente punto 4), devono rispettare i seguenti limiti:

- a. i depositi e certificati fruttiferi devono essere aperti presso primari istituti di credito o presso le Poste Italiane;
- b. i titoli di emittenti governativi, di emittenti sovranazionali, di emittenti societari o comunque titoli garantiti da stati o assimilati, devono avere un livello di rating al momento dell'acquisto non inferiore a "A-" o un livello di rischio equivalente;
- c. i titoli in valuta estera devono essere garantiti con strumenti di neutralizzazione del rischio di cambio;
- d. gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio devono adottare politiche di gestione del patrimonio investito coerenti con i limiti descritti ai punti precedenti.

Articolo 37

SCIOGLIMENTO DELLA CASAGIT

Lo scioglimento della CASAGIT può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, allorché sia accertata l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

In sede di liquidazione, l'eventuale residuo attivo è destinato ad enti e associazioni che svolgono attività a favore della categoria dei giornalisti.